



Estratto da DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 11 DEL 22 Dicembre 2008, ad oggetto

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, CORREGGIO, FABBRICO, RIO SALICETO, ROLO E SAN MARTINO IN RIO PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE, SANITARIA E SOCIOSANITARIA.

[...]Dato inoltre atto che fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni oggetto della presente convenzione applicando i regolamenti in vigore nel Consorzio per i servizi sociali relativi alle specifiche funzioni sociali trasferite.[...]

\*\*\*\*\*

## **CAP II.**

### **ALL. " A "**

**INTEGRAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI O ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE" CON L'ISTITUZIONE DI UN CAP. II DENOMINATO "CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI".**

approvato dall'Assemblea del Consorzio per i servizi sociali con delibera n. 1 del 28/05/2008 con cui l'Assemblea del Consorzio approvava "l'integrazione del Regolamento per la concessione di contributi finanziari o attribuzione di vantaggi di natura socio-assistenziale con l'istituzione di un cap. II denominato Contributi per l'accesso ai servizi scolastici" che prevede:

#### **Art. 1- Finalità**

I Comuni del Consorzio al fine di assicurare ad ogni persona il diritto di accedere al sistema scolastico e formativo sino al completamento dell'obbligo scolastico, promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che si frappongono al pieno godimento del diritto di ogni persona di accedere al sistema scolastico attraverso l'attribuzione di contributi economici;

#### **Art. 2- Destinatari**

1) Le famiglie degli alunni frequentanti le scuole primarie, le secondarie di I° grado, statali e non statali residenti in uno dei Comuni del Distretto di Correggio, che versano in situazione di disagio economico;

2) Le famiglie affidatarie di minori residenti nel territorio distrettuale frequentanti uno dei servizi sotto indicati, gestiti da Enti pubblici o da soggetti privati:

- Asili nido, scuole dell'infanzia e centri estivi
- La scuola dell'obbligo

- Campi gioco estivi
- Soggiorni estivi

#### Art. 3- *Requisiti per l'accesso:*

Possono accedere all'assegnazione dei contributi in oggetto:

- le famiglie dei minori il cui reddito ISEE risulti essere equivalente o inferiore a quello indicato dal successivo art.6; Il beneficio economico deve essere richiesto da chi esercita la potestà genitoriale;
- I frequentanti il Convitto "R.Corso " potranno avanzare richiesta di borsa di studio se residenti in uno dei seguenti Comuni: Correggio, Fabbrico, Rolo, Campagnola, S.Martino in Rio e Rio Saliceto.
- Le famiglie affidatarie di minori residenti con le famiglie d'origine, in uno dei Comuni del Distretto.
- Le famiglie non assegnatarie di altri contributi pubblici erogati per le stesse finalità della presente domanda, qualora non sussistano le condizioni indicate al successivo art. 6;

#### Art.4-*Cause di esclusione*

Il richiedente viene escluso dai benefici quando nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- Patrimonio mobiliare del nucleo superiore a EURO 10.329,13 al netto della franchigia di € 15.493,71;
- Patrimonio immobiliare del nucleo familiare: valore ICI al 31.12 superiore a € 61.974,83.

#### Art.5-*Ambito di intervento*

- 1) Il contributo viene erogato alle famiglie di minori residenti nel territorio distrettuale e frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado statali e non;
- 2) Per le famiglie affidatarie, il contributo viene erogato a copertura del 50% della tariffa dovuta per la fruizione di uno dei seguenti servizi:
  - A) Asili nido , scuole dell'infanzia pubbliche e private e relativi centri estivi;
  - B) Mensa Scolastica;
  - C) Trasporto scolastico
  - D) Borsa di studio gratuita e semigratuita di semiconvittore e convittore per la frequenza al Convitto Nazionale "R. Corso"
  - E) Campi gioco estivi
  - F) Colonie e soggiorni di vacanza.

Per accedere ai contributi relativi all'attività di cui al punto F) occorre che il richiedente alleggi alla domanda una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, a firma del Responsabile gestionale del Soggiorno di vacanza che ospita il minore, attestante il possesso sei requisiti funzionali della struttura adibita al soggiorno e prestazionali della gestione così come determinati dalla normativa nazionale e regionale in materia. (Con precisa indicazione della Legge Regionale della località in cui è situato il soggiorno estivo).

## *Art.6-Entità del contributo*

Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite come segue:

- Per le famiglie degli alunni frequentanti le scuole primarie il contributo economico è quantificato in € 100,00 per i minori il cui nucleo familiare presenti una dichiarazione ISEE inferiore o equivalente ad € 6.454,00;
- Per le famiglie degli alunni frequentanti le scuole secondarie di I° grado il contributo economico è quantificato in € 200,00 per i minori il cui nucleo familiare presenti una dichiarazione ISEE inferiore o equivalente ad € 6.454,00;
- Per i residenti nel Comune di Correggio il contributo viene eventualmente integrato sulla base di quanto disposto dal vigente Regolamento dei Contributi per l'accesso ai servizi scolastici ed extrascolastici di cui alla Delibera del C.C. n. 108/2006;
- Per le famiglie affidatarie, il contributo viene erogato a copertura del 50% delle spese sostenute per l'accesso e la frequenza ai servizi educativi scolastici ed extrascolastici di cui al precedente art. 5.

## *Art.7-Nucleo familiare*

La valutazione della situazione economica del richiedente viene determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il nucleo è altresì integrato da :

- eventuali soggetti in affidamento familiare alla data di presentazione della domanda
- da entrambi i genitori, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di istanza di separazione, separazione legale, divorzio o pagamento degli assegni di mantenimento.

Non viene invece considerato il genitore nel caso di non riconoscimento della paternità.

Il minore in affido deve essere considerato come un nucleo a sé stante.(del.G.R. 846/07)

## *Art. 8 – Agevolazioni Aggiuntive nella Determinazione della Situazione Economica Equivalente:*

Al richiedente nel cui nucleo familiare siano presenti due o più minori frequentanti la scuola dell'obbligo e/o la scuola secondaria superiore statali e non, si applica il parametro previsto dal D.Lgs.109/98 aumentato dello 0.20.

## *Art.9 - Domanda*

Ai sensi del DPR 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva secondo il modulo predisposto dal Comune e disponibile presso l'U.R.P. e Servizi Sociali dei Comuni, gli Uffici di Segreteria delle Scuole.

Il Richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi del D. lgs. 196 del 30.06.2003.

## Art. 10- Istruttoria Domande e Procedura di Assegnazione

L'Ufficio Amministrativo del Consorzio istruisce la domanda e verifica l'esistenza dei requisiti richiesti così come determinato dall'art. 71 "Modalità dei controlli" del DPR 445/2000.

Ad istruzione completata, la concessione del contributo o l'esclusione del richiedente è disposta con determinazione del Direttore. Nel caso di dubbia interpretazione od inattendibilità dei documenti presentati il Direttore nella fase istruttoria può avvalersi degli accertamenti che ritiene più opportuni e provvedere a richiedere agli uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del richiedente.

Al provvedimento di esclusione dal contributo il cittadino interessato può esperire ricorso in opposizione al Direttore competente, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Per accedere al contributo di cui al precedente art. 5 la famiglia affidataria, dovrà presentare domanda al Consorzio per i Servizi Sociali al termine dell'Anno Scolastico o dell'attività estiva svolta dal minore, documentando le spese sostenute per le quali viene richiesto il rimborso del 50%.

## Art.11- Annullamento o revoca del contributo

L'annullamento del contributo viene disposto con provvedimento dirigenziale nei seguenti casi:

- Concessione avvenuta in contrasto con le vigenti norme
- Concessione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa.
- Presentazione della domanda dopo la data di scadenza del bando.
- Se il valore ISEE del nucleo familiare è superiore ad € 6.454,00

La revoca del contributo viene disposta con provvedimento dirigenziale nel caso in cui il beneficiario abbia perduto i requisiti prescritti per la concessione del contributo.

Contro tali provvedimenti il cittadino ricorre in opposizione entro 30 giorni dalla data di notifica al Direttore del Consorzio.

## Art. 12- Priorità di intervento

In caso di richieste ammesse al contributo superiori alle disponibilità di bilancio l'importo delle borse di studio verrà ridotto percentualmente ridotto sulla base delle risorse disponibili.

Verrà comunque garantito il contributo alle famiglie affidatarie nei termini e secondo le modalità indicate al precedente art. 5 .

## Art.13-Controlli

- Il cittadino è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione di uno dei requisiti prescritti per la concessione del contributo.
- Il Consorzio può verificare in qualsiasi momento il possesso e la permanenza dei requisiti dei cittadini beneficiari del contributo. Nel caso di annullamento viene contestualmente avviata la procedura per il recupero della somma erogata, nel caso di revoca il recupero della somma è limitato a quella concessa successivamente al verificarsi della causa che l'ha determinata.

#### Art.14 – *Accertamenti e Sanzioni:*

Ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l'Ente erogatore effettuerà accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato la borsa di studio.

A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.

L'Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione, tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti avvalendosi della collaborazione dei Comuni, degli Uffici Catastali e degli altri uffici depositari di dati relativi alle condizioni economiche, confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze (anche in seguito a convenzione con lo stesso Ministero), visionando gli archivi INPS e anche attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell'ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività di accertamento.

Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, ed il richiedente sarà tenuto a fornire il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

E' facoltà dell'Ente erogatore sospendere dal pagamento della borsa di studio ai beneficiari sottoposti alla procedura di controllo delle autocertificazioni rese e procedere all'effettiva erogazione del beneficio solamente a coloro le cui dichiarazioni saranno risultate veritiere.

#### **SANZIONI AMMINISTRATIVE:**

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.

#### **SANZIONI PENALI:**

Nel caso di dichiarazione non veritiera, l'Ente erogatore segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:

- Falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.)
- Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art.483 c.p.)
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
- Falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla sua identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.)
- Truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.)